

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====0000000=====

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE
PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA - LOCALITA' S. LORENZO - Programma d'interven
to n.1964.-

- Importo al netto del ribasso £.76.649.057.-
- Impresa Geom. Ignazio Castrignano - Fasano -
- Repertorio n. 5592

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addì *ventisette*
del mese di *aprile* in Brindisi e nella Sede dell'Isti
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi - Via G.B. Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore Ge
nerale F.P. dell'Istituto predetto, autorizzato con
Ordinanza n.17/72 in data 7.9.72 del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla sti
pula dei contratti nell'interesse dell'Istituto stes
so, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con R.
D. 28/4/1938 n.1165 richiamato in vigore dall'art.8
della Legge 2.7.1949 n.408, si sono personalmente co
stituiti:

1°) Il Dr. Raffaele Fischetto nato a Brindisi il 7.9.



IL FUNZIONARIO ROCANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

1922 ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire:

2) Il Sig. Geom. Ignazio Castrignano, nato in Monopoli il 24.11.1933 e domiciliato in Fasano alla Via Mignozi, 12 quale titolare dell'Impresa edile omonima.

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale D.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni

SI PREMETTE:

A) - CHE la GESCAL, con nota Prat.n.BR/8/111/G, Prt. II/2/2 n.17125/69 dell'11 Settembre 1969, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n.1427 del 29 Ottobre 1968, su indicazione del Comitato Provinciale, ha stanziato, sul III° Piano Triennale, la somma di milioni 110 per la realizzazione nel Comune di Francavilla Fontana di alloggi da destinare a la generalità dei lavoratori (art.15/1 della Legge 14.2.1963 n.60), mentre il Consiglio di Amministrazione di detta Gestione, nella seduta del 18.7.1969, in applicazione di quanto stabilito dall'art.23/d della Legge 14.2.1963 n.60 e dell'art.31/1 del Regolamento di attuazione, ha deliberato il conferimento

dell'incarico di Stazione Appaltante, per le costruzioni in argomento e per l'importo di milioni 110-;*

B) - CHE la GESCAL, con nota prot.DP 1/564 del 6.11.1972, ha comunicato di avere assegnato al programma d'intervento il n.1964 per costruzioni in Francavilla Fontana;

C) - CHE all'estito il progetto, relativo alla costruzione di una palazzina composta di n.12 alloggi, con n.68 vani in Francavilla Fontana, a cura di un gruppo di progettazione corrente, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo Istituto con delibera n.369 del 22.12.1972 per un ammontare complessivo di £.110.000.000.= di cui £.79.776.288.= a base d'asta, autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D) - CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della suddetta costruzione e fissato l'esperimento al giorno 28/12/1972 ad ore 11, si inviava invito a n.40 Imprese e Cooperative Edilizie, come da raccomandata in data 14 Dicembre 1972, n.8356, che viene allegata al presente contratto sotto la lettera A, stabilendosi al 27 Dicembre 1972 ad ore dodici la



[Handwritten signature]

scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

E) - CHE esperimenta detta licitazione privata in data 28.12.1972, i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Geom. Ignazio Castrignano da Fasano col ribasso d'asta del 3,72% (lire tre e centesimi settantadue per cento), come da verbale autenticato,* in data 28.12.1972, che viene allegato al presente contratto sotto la lettera B;

F) - CHE il risultato della licitazione privata, indicato nel precitato verbale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo I.A.C.P., con delibera n. 389 del 14.4.1973;

G) - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP;

H) - CHE l'Impresa Ignazio Castrignano da Fasano intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dal-

l'ultimo comma dell'art.3 del nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvate con D.P.R. 16 Luglio n. 1063 ed offre un ulteriore ribasso di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).-

TUTTO CIO' PREMESSO

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n.7 Tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera D/1 a D/7 tutti controfirmati dal Sig. Ignazio Castrignano da Fasano, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Ignazio Castrignano da Fasano "IMPRESA".-

ART.2°)- Il Dott. Raffaele Fischetto nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Ignazio Castrignano da Fasano, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Francavilla
1964 - giusto progetto redatto da un pro-



gettazione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.369 del 21.1.1972 per l'importo complessivo di £.110.000.000.= (lire cento diecimilioni) di cui £.79.776.288.= (lire settantaseimilioneisettecetosettantaseimiladuecentottantotto) a base d'asta che, per effetto del ribasso di lire 3,72% (lire tre e centesimi settantadue per cento) e di quello aggiunto di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £.8,92% (lire tre e centesimi novantadue per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a £.76.649.057.= (lire settantaseimilioneiseicentoquarantanovemilacinquantasette).=

ART.3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizio-
ne ai patti con il presente atto convenuti, alla os-
servanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente
obbligata.-

ART.4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipen-
denza dell'appalto di cui al presente contratto sa-
ranno effettuati con versamento di acconti in base
agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto
dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto
per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche
se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini
previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubbli-
ci dovendosi ritenere per espressa pattuizione detto
onere compreso nell'alea contrattuale.-

ART.5°)-A garanzia dell'esatto adempimento degli ob-
blighi assunti col presente contratto l'Impresa Geom.
Ignazio Casfrignano da Fasano presta la cauzione di
£.3.840.430.= (lire tremilionioctocentoquarantamila-
quattrocentotrenta) mediante atto di fidejussione ban-
caria n.1339 del 9.2.1973, fino alla concorrenza di
£.3.840.430.= (lire tremilionioctocentoquarantamila-
quattrocentotrenta), rilasciata dalla Banca Internazio-
tional City Bank - Sede di Milano, e restituita all'Impre-
sa al presente atto sotto la lettera E.-



Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine de
gli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)-Per quanto riguarda la designazione, forma e
dimensione delle opere; qualità e provenienza dei ma
teriali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sul
l'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazio
ne dei lavori e relativa penale, visita di collauda
tori ed in genere tutto quanto riguarda la esecuzione
delle opere oggetto del presente contratto e gli on
eri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore,
si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'alle
gato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capi
tolato Speciale eventualmente non considerato, al Re
golamento Generale sulla contabilità dello Stato ed
al nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle o
pere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 7°)-L'Impresa dichiara di aver preso perfetta co
noscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condi
zioni locali delle cave e dei materiali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che pos
sono influire sulla determinazione dei prezzi che ri
mangono fissi ed invariabili, salva la facoltà della
Amministrazione Appaltante di procedere alla revisio
ne dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni
di Legge sulla materia.-

ART.8°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.-

ART.9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione e di risarcimento danni.-

ART.11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed af

fini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART.12°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) - per la fornitura di materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera di manufatti e d'impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.--

ART.13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.--

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART.148)- Per gli effetti del presente contratto la
Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio
speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale
del Comune.-

ART.15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle
spese relative alla licitazione privata ed al presen
te contratto, per diritti di segreteria, scrittura
zione e registraziones di atti ed ogni altra ineren
te a qualsiasi titolo corrisposta e tutte le altre
imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vi
genti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fi
scali previste a favore degli Istituti Case Popolari
e dalle leggi 14.2.1963 n.60 e 11.10.1963 n.1471.-

ART.16°)- E' altresì a carico dell'appaltatore senza
diritto a rivalsa - il contributo di £.1‰ (lire una
per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza
per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare
netto dell'importo contrattuale che sugli importi
che dovessero essere successivamente riconosciuti per
la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica
di quelli che formano oggetto del presente contratto
(atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.) nonché
sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per re
visione di prezzi.-

A richiesta io funzionario rogante ho ricevuto es

pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della Legge 14.2.1963 n.60.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dodici e righe quattordici fino a questo punto della tredicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Firmato: Raffaele Fischetto; Ignazio Castignano;
Antonio Longo, funzionario rogante.

Registrato a Brindisi li 27 APR. 1973

al N. 4761 Mod. 1 Vol.

Es. lire

Le Cassiere
To: Leggibile

IL DIRETTORE DI 2^a CL.
L. 12.10.1972

Per copia conforme
Brindisi, li 7 MAG. 1973
IL FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Antonio Longo

